

**REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI
COMUNALI
E SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1. Oggetto del regolamento

Art. 2. Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

TITOLO II - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I –

**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI**

Art. 3 Responsabile del procedimento

Art. 4 Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

Art. 5. Definizione degli accertamenti

Art. 6 Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

Art. 7 Avvio del procedimento

Art. 8 Contenuti dell'invito a comparire

Art. 9 Modalità di invio dell'invito a comparire

Art.10 Richiesta di rinvio

Art.11 Mancata comparizione del contribuente

Art.12 Attivazione del contraddittorio con il contribuente

CAPO II

**ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON
ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

Art. 13 Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

Art. 14 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

CAPO III

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 15 Atto di accertamento con adesione

Art. 16 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

Art. 17 Perfezionamento della definizione

TITOLO III
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

- Art. 18 Potere di esercizio dell'autotutela
- Art. 19 Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela
- Art. 20 Tributi oggetto del potere di autotutela
- Art. 21 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento
- Art. 22 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 23 Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso auto accertamento
- Art. 24 Criteri di priorità
- Art. 25 Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 26 Adempimenti degli uffici

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 Decorrenza e validità

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", disciplina:

nel titolo II, l'accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*";

nel titolo III, l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati ovvero alla rinuncia all'impugnazione.

Art. 2

Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.

2. Per quanto riguarda l'esercizio del potere di autotutela il presente regolamento tiene conto delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, recante il *Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze*, nell'art. 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 656, di conversione del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale*", e del decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI

Art. 3 Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 Tributi oggetto dell'accertamento con adesione

1. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
Imposta comunale sugli immobili;
Tasse sulle concessioni comunali;
Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 5 Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 5 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.

5. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura del quarto del minimo previsto dalla legge.

6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, e non rileva a fini extra tributari
L'ufficio è vincolato all'importo definito ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi.

Art. 6
Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione
da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.

2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

4. L'ambito di azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 50 % delle stesse.

Art. 7
Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

Art. 8
Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
- il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 9
Modalità di invio dell'invito a comparire

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 10
Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 11
Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltagli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 12
Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.

2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile del servizio o suo delegato.

3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

CAPO II
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 13
Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

Art. 14
Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.

3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo I e capo III del presente regolamento.

CAPO III
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 15
Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.

2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- gli elementi su cui si basa la definizione;
- la motivazione su cui si fonda la definizione;
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 16
Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1 Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento, direttamente presso la tesoreria del comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune.

2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.

3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i **cinque milioni di lire**.

4. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate.

5. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art.16 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

6. Per il versamento delle somme di cui al comma 5 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

Art. 17

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, al concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

3. L'ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, dell'art.17, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

4. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs.507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

TITOLO III

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 18

Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso auto accertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso auto accertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 19
**Funzionario responsabile competente a procedere al riesame
dell'atto in via di autotutela**

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 20
Tributi oggetto del potere di autotutela

I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti;

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
Imposta comunale sugli immobili;
Tasse sulle concessioni comunali;
Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Art. 21
**Richieste di annullamento o di rinuncia
all'imposizione in caso di auto accertamento**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, a norma dell'art. 20 del presente regolamento, a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.

Art. 22
Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- un errore di persona;
- un evidente errore logico o di calcolo;
- un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- una doppia imposizione;
- la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;

- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 23

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di auto accertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 23 del presente regolamento.

2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 24

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 25

Conclusioni del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.

2. La rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 26

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Decorrenza e validità

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 01 Gennaio 1999.

2. Per quanto non regolamentato, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19.07.1997, n. 218, per quanto compatibile ed applicabile ai tributi comunali.

3. E' abrogata ogni norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.